



Welfare aziendale per il 2024: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare 7 marzo 2024, n. 5/E](#), fornisce importanti chiarimenti in materia di *welfare* aziendale, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di Bilancio per l'anno 2024.

Ambito di interesse è l'articolo 1, commi 16 e 17, laddove viene previsto, per il solo anno 2024 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TuirR, l'innalzamento a 1.000,00 € del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito.

Tale soglia è elevata a 2.000,00 € per coloro che hanno figli fiscalmente a carico.

Vengono parificate e producono, quindi, i medesimi effetti anche le somme rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche per servizio idrico, energia elettrica e gas naturale.

Inoltre, sempre limitatamente per l'anno 2024, vengono assimilate a tali finalità anche l'erogazione diretta, ovvero il luogo, il rimborso, delle somme sostenute per spese di affitto della prima casa, ovvero quelle per interessi su mutui, sempre per abitazione principale, concetto che viene declinato dalla stessa circolare 5/E anche rispetto alla necessità che tale condizione sia comunque ascrivibile al datore di lavoro beneficiario.

In più passaggi, la circolare n. 5/E riprende e ritiene applicabili, laddove compatibili, le previsioni già contenute nella circolare n. 23/E del 2023 e nella 35/E del 2022.

Sempre in tema di finanziamenti, la circolare n. 5/E passa in rassegna le novità introdotte dal c.d. "*Decreto Anticipi*" rispetto alle modalità di concorso alla formazione del reddito imponibile in ipotesi di concessione prestiti a tasso agevolato ai dipendenti.

La circolare passa in rassegna in particolare le novità in tema di individuazione del TUR che deve essere preso a riferimento a seconda della tipologia di finanziamento (a tasso variabile, ovvero fisso).



Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più